



## **Titolo**

Calciatore – calciatore non professionista – svincolo – art. 106 NOIF – art. 42 NOIF – applicazione principi civilistici – esclusione

## **Descrizione**

Le fattispecie di svincolo in ambito non professionistico appaiono espressamente tipizzate dall'art. 106 NOIF. Il sistema delle norme sportive appare poi completato dall'art. 42(1) NOIF, che opera quale norma di chiusura e a mente della quale *"Il tesseramento può essere revocato dallo stesso ufficio che lo ha effettuato: [...] per motivi di carattere eccezionale sulla base di determinazione insindacabile del Presidente Federale; la revoca ha effetto dalla data della determinazione"*. Il combinato disposto delle norme ora richiamate appare dunque rivolto ad un assetto che non sembra consentire l'applicazione di principi civilistici che non siano effettivamente richiamati dalle NOIF o che non siano destinati a regolare ambiti del tutto non regolati dalle NOIF (nel caso di specie è stato comunque ritenuto non appare dunque configurabile né un evento straordinario, né un evento imprevedibile (usando la normale diligenza), dal quale far derivare lo svincolo dal tesseramento e neppure configurabile un errore o vizio del consenso nella sottoscrizione del tesseramento.

## **Stagione Sportiva**

2019-2020

## **Numero**

n. 104/CFA/2019-2020/A

## **Presidente**

Sica

## **Relatore**

Scordino

## **Riferimenti normativi**

art. 106, NOIF; art. 42, NOIF

## **Provvedimenti**

**SEZ. IV - DECISIONE N. 104 CFA del 6 agosto 2020 (Sig. Andrea Ciarrocchi - ASD Calcio Flaminia )**